



AL COMANDANTE GENERALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA
Gen.C.A. Giuseppe Zafarana
x810843@pec.legal

e, per conoscenza:

VI REPARTO – AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI
- UFFICIO RELAZIONI CON ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA
E ASSOCIAZIONI SINDACALI
rm0010218p@pec.gdf.it

OGGETTO: *obbligo vaccinale ai guariti da infezione da SARS-CoV-2 - ulteriori criticità.*

(Seguito nostra nota datata 12/01/2022 avente ad oggetto: Obbligo vaccinale e sospensione ulteriori criticità)

Come più volte ribadito, appare necessario premettere che questo sindacato non ha mai avuto alcuna pregiudiziale nei confronti dei vaccini in senso stretto quali strumento necessario, atto a frenare il diffondersi della pandemia, ciò nonostante, si desidera portare all'attenzione della S.V. che continuano a pervenire a questo Sindacato numerose segnalazioni da parte di colleghi iscritti con specifico riferimento all'obbligo vaccinale a loro rivolto a seguito di guarigione da SARS-CoV-2.

*E' ormai a conoscenza della quasi totalità dei militari del Corpo che, nell'ambito di una videoconferenza indetta dalla Direzione di Sanità del Comando Generale¹, sarebbe stato fornito un "chiarimento" riguardante la circolare 354509 datata 11/12/2021, il quale sarebbe stato formulato nei seguenti termini: **per i militari che hanno contratto l'infezione da SARS-CoV-2 l'obbligo vaccinale decorrerebbe dopo tre mesi e un giorno a far data dal tampone negativo che ne sancisce la guarigione.***

*In ordine a quanto appena indicato, si evidenzia che il "chiarimento" fornito sulla circolare citata parrebbe rilevarsi *contra legem* e, oltretutto, manifestamente illogico.*

¹ Alla quale avrebbe partecipato il personale di tutti gli Uffici Sanitari periferici del Corpo.



Tralasciando tutte le argomentazioni di carattere giuridico già ampiamente illustrate nella nota cui la presente fa seguito, ciò che preme evidenziare, nell'ambito della presente trattazione, è la circostanza che il Ministero della Salute, sentito il CTS, ha emanato due diverse circolari² che vanno a dettagliare i tempi e i modi della vaccinazione nei confronti dei guariti dal COVID.

L'errore interpretativo, che ha probabilmente generato il "chiarimento" in discussione, è dovuto, a parere di questo sindacato, a seguito della lettura del punto 3.a. della circolare 354509 datata 11/12/2021 del Comando Generale – Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore e Affari Generali della Guardia di Finanza nel quale è evidenziato che "in base alle vigenti indicazioni del Ministero della salute, sono momentaneamente esentati dalla compagna vaccinale anche i soggetti guariti dal Covid, i quali possono ricevere la somministrazione del siero decorsi tre mesi (ed entro sei mesi) dall'avvenuta negativizzazione", che alla nota 14, rimanda espressamente alla circolare del Ministero della Salute n. 8284 in data 3 marzo 2021 (all. n. 1 alla presente) avente ad oggetto la "Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un'infezione da SARS-CoV-2" la quale prevede "che è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARSCoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa".

L'asserito errore interpretativo della circolare 354509 datata 11/12/2021 del Comando Generale, avanzato da questa associazione sindacale, deriverebbe dal fatto che la richiamata circolare del Ministero della Salute n. 8284 in data 3 marzo 2021 oltre al fatto di puntualizzare che "tali raccomandazioni potrebbero essere oggetto di rivisitazione qualora dovessero emergere e diffondersi varianti di SARS-CoV-2 connotate da un particolare rischio di reinfezione", viene in effetti "rivisitata" (e sostituita) dalla circolare del Ministero della Salute n. 32884 in data 21 luglio 2021 (all. n. 2 alla presente) avente come oggetto "Aggiornamento indicazioni sulla Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un'infezione da SARS-CoV-2", la quale prevede espressamente, "Faccendo seguito alla circolare prot n° 08284-03/03/2021-DGPRE, visto il parere del Comitato tecnico scientifico di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 751 del 2021, acquisito con prot. n°32719-21/07/2021-DGPRE, ... che è possibile considerare la sommini-

² La n. 8284 in data 3 marzo 2021 (Vds. Allegato 1) e la n. 32884 in data 21 luglio 2021 (Vds Allegato 2).



strazione di un'unica dose di vaccino anti-SARSCoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione”.

Appare del tutto evidente che nel caso di specie, la prima circolare del Ministero della Salute diviene soccombente, con specifico riferimento all'obbligo vaccinale, rispetto alle indicazioni ritenute valide nella seconda, per il principio in base al quale una norma termina la sua efficacia quando si estingue, sebbene questa non abbia una durata predefinita, ma più semplicemente perchè viene eliminata quando non serve più o quando viene sostituita da una migliore oppure quando contiene dei difetti. Appare del tutto fuori luogo e pleonastico continuare una dissertazione sulla successione di norme e circolari nel tempo e nello spazio e sulla loro relativa abrogazione.

Oltremodo, si rappresenta, come noto, che dall'avvenuta guarigione dall'infezione da SARS Cov-2 viene rilasciata anche agli appartenenti al Corpo, ex art. 9 D.L. 52/2021, “La certificazione verde COVID-19” (cd. “super Green Pass”) che “ha una validità di sei mesi” e con la quale possono accedere in qualsiasi luogo, compresa la caserma ove prestano servizio.

Nonostante il possesso della citata certificazione verde, vari Comandi/Reparti stanno recapitando l'invito alla vaccinazione anti Covid solo dopo tre mesi e un giorno dal tampone negativo che ha sancito la guarigione dei colleghi, presumibilmente per le motivazioni sopra addotte.

A parere di questa organizzazione sindacale, ed alla luce di quanto sopra esposto appare evidente che gli appartenenti al Corpo guariti sono momentaneamente esentati dalla compagna vaccinale quantomeno fino al sesto mese dalla loro guarigione.

A ulteriore conforto di tale tesi, si richiama anche il contenuto dell'art. 4 quater, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 44/2021, il quale prescrive (a seguito della recente estensione dell'obbligo vaccinale agli ultra cinquantenni) che “L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute” che, come evidenziato, oggi è di sei mesi e coincide con la durata del “super Green Pass”.



*Vieppiù, la sentenza n. 37 pubblicata il 04/01/2022 del TAR Lazio-Roma, Sez. Terza Quater, la quale, pur rigettando il ricorso avverso la sospensione di una operatrice sanitaria che sosteneva che l'obbligo vaccinale scattasse nei suoi confronti solo dopo dodici mesi dalla guarigione dal SARS-CoV-2, ha espressamente affermato che **“corretto si appalesa pertanto l'operato della intimata Amministrazione sanitaria la quale, pur senza attendere i dodici mesi pretesi dalla odierna ricorrente, ha comunque fatto scattare un simile obbligo soltanto una volta trascorsi i sei mesi dalla avvenuta guarigione della ricorrente”**.*

Partendo dall'assioma che la salute di qualunque militare è uguale alla salute di qualsivoglia essere umano, a maggior ragione in questo momento storico nel quale stiamo cercando di arginare la minaccia alla salute collettiva derivante dalla diffusione di un virus sinora sconosciuto nella sua evoluzione e trasformazione, con vaccini autorizzati con procedura d'urgenza data la situazione di straordinaria necessità, considerata la eccezionale sensibilità della S.V. sulla tematica oggetto di segnalazione, si ritiene necessario un intervento chiarificatore da parte degli Uffici dello SM, al fine di porre rimedio alle criticità rappresentate, evitando di porre in essere atti discriminatori ed irrazionali che potrebbero avere un riverbero negativo sulla salute di tanti colleghi che si ritrovano nelle fattispecie di cui alla presente trattazione.

*Pertanto, ritenendo **immotivatamente vessatoria e finanche potenzialmente pericolosa per la salute** (alla luce delle nuove citate indicazioni del Ministero della Salute in ordine alla vaccinazione dei guariti) **l'indicazione ed in molti casi l'obbligo per i militari che hanno contratto l'infezione da SARS-CoV-2 di sottoporsi a vaccinazione solo dopo decorsi tre mesi e un giorno a far data dal tampone negativo che ne sancisce la guarigione**, si richiede che le procedure attivate con l'invito alla vaccinazione anti Covid ai colleghi guariti prima dei sei mesi dalla guarigione vengano archiviate per insussistenza, allo stato, dell'obbligo vaccinale nei loro riguardi.*

Nell'auspicio di un favorevole e tempestivo intervento, in attesa di un cortese cenno di riscontro alla presente, si porgono i più cordiali saluti.

Roma, 12 febbraio 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Cav. Dott. Luigi Credentino



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

A

Ufficio di Gabinetto
Sede

Protezione Civile
Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it
protezionecivile@pec.governo.it

Ministero Economia e Finanze
mef@pec.mef.gov.it

Ministero Sviluppo Economico
gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero Infrastrutture e
Trasporti
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Ministero Del Lavoro e Politiche Sociali
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it

Ministero dei Beni e Delle Attività Culturali e del
Turismo
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale
gabinetto.ministro@cert.esteri.it

Ministero della Difesa Ispettorato Generale della
Sanità Militare
stamadifesa@postacert.difesa.it

Ministero dell'Istruzione
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Università e della Ricerca
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Interno
gabinetto.ministro@pec.interno.it

Ministero della Giustizia
capo.gabinetto@giustiziacert.it

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento
Ministero Della Giustizia
prot.dgdt.dap@giustiziacert.it
gabinetto.ministro@giustiziacert.it

Ministero dello Sviluppo Economico
gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali
ministro@pec.politicheagricole.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
segreteria.ministro@pec.minambiente.it

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli Affari Regionali e le Autonomie
affariregionali@pec.governo.it

Assessorati alla Sanità Regioni Statuto Ordinario
e Speciale
LORO SEDI

Assessorati alla Sanità Province Autonome Trento
e Bolzano
LORO SEDI

Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)
anci@pec.anci.it

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. Uffici di Sanità Marittima,
Aerea e di Frontiera
LORO SEDI

Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute
Conferenza Episcopale Italiana
salute@chiesacattolica.it

Don Massimo Angelelli
Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale della
Salute
m.angelelli@chiesacattolica.it

Federazione Nazionale Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri
segreteria@pec.fnomceo.it

FNOPI Federazione Nazionale Ordini Professioni
Infermieristiche
federazione@cert.fnopi.it

FNOPO Federazione Nazionale degli Ordini della
Professione di Ostetrica
presidenza@pec.fnopo.it

FOFI Federazione Ordini Farmacisti Italiani
posta@pec.fofi.it

Direzione generale dei dispositivi medici e del
servizio farmaceutico DGDMF
SEDE

Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle
Professioni Sanitarie Tecniche, della
Riabilitazione e della Prevenzione
federazione@pec.tsrn.org

Azienda Ospedaliera - Polo Universitario
Ospedale Luigi Sacco
protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it

Comando Carabinieri Tutela della Salute – NAS
srm20400@pec.carabinieri.it

Istituto Superiore di Sanità
protocollo.centrale@pec.iss.it

Istituto Nazionale per le Malattie Infettive –
IRCCS “Lazzaro Spallanzani”
direzionegenerale@pec.inmi.it

Centro Internazionale Radio Medico (CIRM)
fondazionecirm@pec.it

Istituto Nazionale per la promozione della salute
delle popolazioni migranti e per il contrasto delle
malattie della povertà (INMP)
inmp@pec.inmp.it

Federazione delle Società Medico-Scientifiche
Italiane (FISM)
fism.pec@legalmail.it

Confartigianato
presidenza@confartigianato.it

Centro Nazionale Sangue
cns@pec.iss.it

Centro Nazionale Trapianti
cnt@pec.iss.it

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER
L'EMERGENZA COVID 19
commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it

CONFCOMMERCIO
confcommercio@confcommercio.it

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - ENAC
protocollo@pec.enac.gov.it

TRENITALIA
dplh@cert.trenitalia.it

ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA
italo@pec.ntvspa.it

Direzione Generale Programmazione Sanitaria
DGPROGS
SEDE

SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e
Tropicali
segreteria@simit.org

Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria
(Simspe-onlus)
Via Santa Maria della Grotticella 65/B
01100 Viterbo

Ordine Nazionale dei Biologi
protocollo@peconb.it

ANTEV Associazione Nazionale Tecnici
Verificatori - PRESIDENTE
presidente@antev.net

Società Italiana di Anestesia Analgesia
Rianimazione e Terapia Intensiva
siaarti@pec.it

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
AGENAS
agenas@pec.agenas.it

Federazione Nazionale degli Ordini dei CHIMICI
e dei FISICI
segreteria@pec.chimici.it

Dipartimento Per Le Politiche Della Famiglia
ROMA
segredipfamiglia@pec.governo.it

Regione Veneto – Assessorato alla sanità
Direzione Regionale Prevenzione
Coordinamento Interregionale della Prevenzione
francesca.russo@regione.veneto.it
coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it

OGGETTO: Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un'infezione da SARS-CoV-2.

Visto il parere espresso dal Gruppo permanente sull'infezione da SARS-Cov-2 del Consiglio Superiore di Sanità, trasmesso alla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute con nota protocollo n° 477-03/03/2021-DGOCTS, conforme a quello espresso da AIFA in data 23/02/2021, si rappresenta che è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa. Ciò non è da intendersi applicabile ai soggetti che presentino condizioni di immunodeficienza, primitiva o secondaria a trattamenti farmacologici. In questi soggetti, non essendo prevedibile la protezione immunologica conferita dall'infezione da SARS-CoV-2 e la durata della stessa, si raccomanda di proseguire con la schedula vaccinale proposta (doppia dose per i tre vaccini a oggi disponibili).

Poiché l'informazione relativa a una pregressa infezione da SARS-CoV-2 viene raccolta al momento della vaccinazione attraverso un modello di autocertificazione, si raccomanda di raccogliere, ogni qualvolta disponibile, evidenza di documentata infezione da SARS-CoV-2. In assenza di questa evidenza di positività al tampone, si raccomanda che l'informazione anamnestica relativa a una pregressa infezione venga raccolta nel modo più completo e dettagliato possibile.

Inoltre, come da indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'esecuzione di test sierologici volti a individuare la positività anticorpale nei confronti del virus o di altro tipo di test, non è raccomandata ai fini del processo decisionale vaccinale.

Infine, tali raccomandazioni potrebbero essere oggetto di rivisitazione qualora dovessero emergere e diffondersi varianti di SARS-CoV-2 connotate da un particolare rischio di reinfezione.

II DIRETTORE GENERALE

**f.to* Dott. Giovanni Rezza

Il Direttore dell'Ufficio 05
Dott. Francesco Maraglino

Referente/Responsabile del procedimento:
Dott. Andrea Siddu
a.siddu@sanita.it – 0659943779

**"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993"*



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

A

Ufficio di Gabinetto
Sede

Ministero della Giustizia
capo.gabinetto@giustiziacert.it

Protezione Civile
Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it
protezionecivile@pec.governo.it

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento
Ministero Della Giustizia
prot.dgdt.dap@giustiziacert.it
gabinetto.ministro@giustiziacert.it

Ministero Economia e Finanze
mef@pec.mef.gov.it

Ministero dello Sviluppo Economico
gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero Sviluppo Economico
gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero Infrastrutture e
Trasporti
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali
ministro@pec.politicheagricole.gov.it

Ministero Del Lavoro e Politiche Sociali
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
segreteria.ministro@pec.minambiente.it

Ministero della Cultura
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli Affari Regionali e le Autonomie
affariregionali@pec.governo.it

Ministero del Turismo
ufficiodigabinetto.turismo@pec.it

Assessorati alla Sanità Regioni Statuto Ordinario
e Speciale
LORO SEDI

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale
gabinetto.ministro@cert.esteri.it

Assessorati alla Sanità Province Autonome Trento
e Bolzano
LORO SEDI

Ministero della Difesa Ispettorato Generale della
Sanità Militare
stamadifesa@postacert.difesa.it

Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)
anci@pec.anci.it

Ministero dell'Istruzione
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. Uffici di Sanità Marittima,
Aerea e di Frontiera
LORO SEDI

Ministero dell'Università e della Ricerca
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Interno
gabinetto.ministro@pec.interno.it

Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute
Conferenza Episcopale Italiana
salute@chiesacattolica.it

Don Massimo Angelelli
Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale della
Salute
m.angelelli@chiesacattolica.it

Federazione Nazionale Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri
segreteria@pec.fnomceo.it

FNOPI Federazione Nazionale Ordini Professioni
Infermieristiche
federazione@cert.fnopi.it

FNOPO Federazione Nazionale degli Ordini della
Professione di Ostetrica
presidenza@pec.fnopo.it

FOFI Federazione Ordini Farmacisti Italiani
posta@pec.fofi.it

Direzione generale dei dispositivi medici e del
servizio farmaceutico DGDMF
SEDE

Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle
Professioni Sanitarie Tecniche, della
Riabilitazione e della Prevenzione
federazione@pec.tsrn.org

Azienda Ospedaliera - Polo Universitario
Ospedale Luigi Sacco
protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it

Comando Carabinieri Tutela della Salute – NAS
srm20400@pec.carabinieri.it

Istituto Superiore di Sanità (ISS)
protocollo.centrale@pec.iss.it

Istituto Nazionale per le Malattie Infettive –
IRCCS “Lazzaro Spallanzani”
direzione generale@pec.inmi.it

Centro Internazionale Radio Medico (CIRM)
fondazionecirm@pec.it

Istituto Nazionale per la promozione della salute
delle popolazioni migranti e per il contrasto delle
malattie della povertà (INMP)
inmp@pec.inmp.it

Federazione delle Società Medico-Scientifiche
Italiane (FISM)
fism.pec@legalmail.it

Confartigianato
presidenza@confartigianato.it

Centro Nazionale Sangue
cns@pec.iss.it

Centro Nazionale Trapianti
cnt@pec.iss.it

CONFCOMMERCIO
confcommercio@confcommercio.it

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - ENAC
protocollo@pec.enac.gov.it

TRENITALIA
ufficiogruppi@trenitalia.it

ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA
italo@pec.ntvspa.it

Direzione Generale Programmazione Sanitaria
DGPROGS
SEDE

SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e
Tropicali
segreteria@simit.org

Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e
Sanità Pubblica (SIIt)
siti@pec-legal.it

Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria
(Simspe-onlus)
Via Santa Maria della Grotticella 65/B
01100 Viterbo

Ordine Nazionale dei Biologi
protocollo@peconb.it

ANTEV Associazione Nazionale Tecnici
Verificatori - PRESIDENTE
presidente@antev.net

Società Italiana di Anestesia Analgesia
Rianimazione e Terapia Intensiva
siaarti@pec.it

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
AGENAS
agenas@pec.agenas.it

Federazione Nazionale degli Ordini dei CHIMICI
e dei FISICI
segreteria@pec.chimici.it

Dipartimento per le Politiche della Famiglia
ROMA
segredipfamiglia@pec.governo.it

Regione Veneto – Assessorato alla sanità
Direzione Regionale Prevenzione
Coordinamento Interregionale della Prevenzione
francesca.russo@regione.veneto.it
coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it

OGGETTO: Aggiornamento indicazioni sulla Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un'infezione da SARS-CoV-2.

Facendo seguito alla circolare prot n° 08284-03/03/2021-DGPRE, visto il parere del Comitato tecnico scientifico di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 751 del 2021, acquisito con prot. n°32719-21/07/2021-DGPRE, si rappresenta che è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARSCoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione. Per i soggetti con condizioni di immunodeficienza, primitiva o secondaria a trattamenti farmacologici, in caso di pregressa infezione da SARS-CoV-2, resta valida la raccomandazione di proseguire con la schedula vaccinale completa prevista.

Si coglie l'occasione per ribadire che, come da indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'esecuzione di test sierologici, volti a individuare la risposta anticorpale nei confronti del virus, non è raccomandata ai fini del processo decisionale vaccinale.

II DIRETTORE GENERALE

**f.to* Dott. Giovanni Rezza

Il Direttore dell'Ufficio 05
Dott. Francesco Maraglino

Referente/Responsabile del procedimento:
Dott. Andrea Siddu
a.siddu@sanita.it

**“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993”*